



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 28
Data: 27 gennaio 2014

OGGETTO : **IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI
CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA
DATI ANIA – ANNO 2014.**

Premesso che, ai sensi dell'articolo 11 D.P.G.R. 28 maggio 2005 n. 4/L, il termine per l'approvazione del bilancio 2013, è stato fissato al 31 marzo 2014 e pertanto ai sensi del successivo articolo 12, dal 01.01.2014 si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;

Preso atto che, in attuazione di quanto disposto dalla normativa su richiamata, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 188 di data 31 dicembre 2013, ha confermato, sulla base della propria precedente deliberazione n. 45 di data 2 maggio 2013, l'affidamento ai Responsabili dei Servizi degli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2013 e gli indirizzi per l'anno 2013, limitatamente all'esercizio provvisorio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 del D.P.G.R. 4/L, sopra richiamato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON

Premesso che con l'approvazione Progetto Sicurezza del Trentino – Ambito 7 “Alta Val di Non” è stata sottoscritta la convenzione, in data 10.07.2006, per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i 12 Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo, Sarnonico, si è costituito il Corpo Intercomunale “Polizia Locale Alta Val di Non”. Tale Convenzione è stata rinnovata con Delibera del Consiglio Comunale nr.1 del 26.05.2011 ed ulteriormente rinnovata, con delibera del consiglio Comunale nr. 61, di data 27.12.2012,

Premesso che l'art. 10 bis, comma 1, del D.P.R. 03 maggio 1982 n. 378 consente al personale della Polizia Locale addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, l'accesso alle banche dati dello “schedario veicoli rubati e banca dati ANIA” per le finalità di Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria collegata alla prevenzione e repressione dei reati ed al controllo della copertura assicurativa dei veicoli circolanti;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno di data 29 maggio 2001, in particolare l'art. 1 comma 2, il quale stabilisce che per le Polizie Locali i collegamenti per accedere allo schedario auto e motoveicoli rubati sono effettuati tramite la rete telematica Ancitel S.p.A.;

Visto che in base alla convenzione stipulata in data 07 luglio 2005, tra Anci e Ancitel S.p.A., è possibile accedere alla banca dati Ania per il controllo della copertura assicurativa dei veicoli in circolazione;

Visto che con determinazione del Responsabile del servizio in intestazione n. 15, del 10.02.2010, era stato affidato ad Ancitel, con sede a Roma in via dei Prefetti n. 46, l'incarico per l'erogazione del servizio telematico in abbonamento che permette la consultazione dell'archivio dei veicoli rubati e della banca dati Ania per l'anno 2010 e rinnovato per gli anni successivi;

Considerato quindi che l'abbonamento sopracitato risulta scaduto in data 31.12.2013;

Ritenuto di procedere al rinnovo dell'abbonamento anche per l'anno 2014, alle condizioni previste da Ancitel S.p.A. con sede a Roma, al fine di permettere al personale del servizio in intestazione di procedere nello svolgimento dei compiti di polizia stradale che è chiamato a svolgere;

Consultato il sito internet www.ancitel.it ed esaminate le condizioni previste per il rinnovo dell'abbonamento alla banca dati per l'anno 2014;

Richiamato l'art. 1, comma 159 della Legge 23/12/2005 n.266 (*legge finanziaria 2006*) che stabilisce la “facoltà di aderire alle convenzioni “Consip” e anche di “utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento” e comunque, in applicazione del comma 3 dell'art. 26 della L. 23.12.99 n.488”;

Visto l'art. 1 comma 3° del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che *“Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni.....possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti”*.

Acclarato che, ai sensi del citato art. 1 del D.L. 65/2012, qualora dovesse rendersi disponibile una convenzione Me-pa/Me-pat avente rapporto qualità - prezzo migliore rispetto alle condizioni offerte si provvederà a recedere dal contratto in essere;

Preso atto della circolare nr. PAT/2013/455572/3.5.1547.2012, del 21.08.2013, nella quale viene autorizzato l'acquisto di beni e servizi come disciplinato dalla L.P. 23 del 19.07.1990 e dalle deliberazioni della Giunta Provinciale nr. 1050, del 30.05.2013, nr. 489, del 22.03.2013 e della nota del Presidente della Giunta Provinciale prot. S506/2013/88589/3.5 del 13.02.2013, in casi di documentata urgenza e per importi limitati;

Atteso che da una consultazione dei siti si è verificato che non è previsto su Me-pa/Me-pat alcun Meta prodotto attinente l'appalto/fornitura/servizio richiesti;

Dato atto che il canone di rinnovo dei servizi per la consultazione dell'archivio dei veicoli rubati e della banca dati Ania, per i Comuni fino a 3500 abitanti, risulta essere pari ad € 63,02 (I.V.A 22% inclusa);

Constatato che la spesa derivante dall'adozione della presente determinazione, pari a € 63.02 (IVA inclusa), trova copertura al cap. 2850 del bilancio dell'esercizio provvisorio 2014 che risulta sufficientemente stanziato;

Ravvisata, altresì, la sussistenza dei presupposti per procedere all'affidamento dell'incarico a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. accettando il preventivo sopra citato;

Atteso che l'impegno sarà effettuato ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2014, ora in fase di predisposizione;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con DPGR 28/5/1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 01.02.2005 n. 4/L;

Vista la deliberazione G.P. n. 1478, dd. 21.07.2006, relativa all'approvazione del Progetto Sicurezza del Territorio – Incentivo finanziario a sostegno della gestione associata del Servizio di Polizia Locale dell'ambito “Alta Val di Non” con capofila il comune di Fondo;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm., ed in particolare l'art. 21;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il T.U. delle leggi regionali sul personale dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L, e in particolare l'art. 36.

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni.

DETERMINA

1. Di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, l'abbonamento telematico al sito dell'Ancitel per la consultazione della banca dati dell'archivio dei veicoli rubati e della banca dati Ania per l'anno 2014 per un importo complessivo pari a € 63,02 (IVA inclusa);
2. Di dare atto che la spesa di € 62,50 (IVA inclusa) derivante dal presente provvedimento trova adeguata imputazione al cap. 2850 del bilancio dell'esercizio finanziario provvisorio del 2014 gestione competenza che presenta sufficiente e adeguata disponibilità;
3. Di dare atto che alla presente fornitura/servizio/prestazione non trovano applicazione le disposizioni di cui alla 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 in quanto l'importo della fornitura/servizio/prestazione rientra nel limite di cui alle spese a calcolo come fissato dall'art. 32 del regolamento di contabilità e pertanto non è richiesto l'obbligo dell'apertura del conto dedicato.
4. Di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato in forma privatistica mediante scambio di corrispondenze commerciali;
5. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario;
6. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente sono ammessi:
 - Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

*Il Responsabile del Servizio
C.te Marinolli Diego*

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta l'esistenza della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPGR 28/5/1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 01.02.2005 n. 4/L;

Impegno	
Importo	€ 63,02
Intervento	
capitolo	2850

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Claudio Albanese